

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-SEDE DI ROMA-

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse del Sig. **Stefano ASTUTO**, C.F. STTSFN92A04A489E, nato ad Atripalda (AV) il 04.01.1992 e residente in Cesinali (AV), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Franco Cardiello (C.F. CRDFNC57A01D390T), Damiano Cardiello (C.F. CRDDMN85P04D390P) ed Enrico Tortolani (C.F. TRTNRC54E27H703O), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0828/363808 o agli indirizzi di posta elettronica certificata avvdamianocardiello@pec.ordineforense.salerno.it e francocardiello@pec.giuffre.it, elettivamente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, in Roma alla Via Flaminia n. 189,

ricorrente

contro

il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

resistente

l'**ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

resistente

FRANCESCA DI CROCE

per l'annullamento

-previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.-

- del provvedimento datato 8 novembre 2017 attraverso cui il Sig. Astuto, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017), veniva giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari in ragione di valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. n. 90/2010;
- del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017 relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- delle graduatorie relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;
- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua*;
- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 45/7-4-1 CC del 28.07.2017;
- della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che

sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente,

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria definitiva del concorso in oggetto e la contestuale ammissione in qualità di allievo alla frequenza del corso di formazione di cui al Bando, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge

FATTO

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Più nel dettaglio, ai sensi del Bando, i 1598 posti a concorso venivano ripartiti come

segue:

a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;

b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;

c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all'articolo 17;

d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del Bando, all'atto della presentazione della domanda, i candidati avrebbero dovuto optare per il concorso cui intendevano prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi sopramenzionati (lett. a-d).

Per quanto di interesse, parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso e fortemente motivato a proseguire la carriera militare, inoltra regolare domanda di partecipazione al concorso in parola *sub* lett. b) (Domanda di

partecipazione nr. 19482 - Codice Concorso CAR17).

Più in dettaglio, il ricorrente dichiarava di voler partecipare alla procedura selettiva di *386 allievi carabinieri effettivi, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma.*

A tal riguardo, va evidenziato che il ricorrente ha prestato: (i) servizio presso l'Esercito Italiano con il grado di caporale 30/a fuciliere con sede presso il 44° Reggimento di Sostegno TLC "Penne" dal 05.06.2012 al 05.06.2013; (ii) servizio presso l'Esercito Italiano con sede presso il 41° RGT "Cordenons" in Sora (FR) dal 03.12.2013 al 03.12.2014; (iii) servizio presso l'Esercito Italiano in qualità di vfp1/rafferma con il grado di soldato 30/a fuciliere con sede presso il 1° Reggimento Bersaglieri in Cosenza dal 01.11.2015 al 01.05.2015.

La procedura di selezione, in base al disposto di cui all'art. 5 del Bando di Concorso, prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:

- a. prova scritta di selezione;
- b. prove di efficienza fisica;
- c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
- d. accertamenti attitudinali;
- e. valutazione dei titoli.

Ciò posto, **in data 25.05.2017, il sig. Astuto superava brillantemente con il punteggio di 83 la prova scritta di selezione**, venendo convocato, per la data del

06.11.2017, presso il Centro di Selezione e Reclutamento dell'arma dei Carabinieri sito in Roma al fine di sottoporsi alle ulteriori prove concorsuali ed *in primis* alle prove di efficienza fisica.

Il ricorrente superava senza alcuna problematica di sorta le prove di efficienza fisica, maturando, peraltro, un punteggio incrementale di 4,5 punti a fronte dei 5 massimi ottenibili; ciò in ragione del superamento, oltre che degli esercizi obbligatori, anche di quelli previsti come facoltativi dall'art. 9, comma 4, del Bando di Concorso. (Cfr. documentazione allegata a corredo del ricorso).

Alle prove di efficienza fisica seguivano gli accertamenti legati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito.

All'esito degli accertamenti sanitari, eseguiti in data 08.11.2017, il ricorrente veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari non idoneo.

Infatti con provvedimento prot. n. 3555287/2-11 datato 08.11.2017 al ricorrente veniva riconosciuto "**un profilo sanitario non compatibile [...] in quanto presenta valori di composizione corporea > 24,2 (24.8) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. n. 90/2010**".

Nello specifico, il ricorrente, all'esito degli accertamenti, risultava avere un'altezza pari a 173,5 cm, un peso di 78,9 kg ed un valore di composizione corporea pari a 24.8 (a tal riguardo si evidenzia che il ricorrente ha avuto piena contezza dei valori relativi accertamenti medici solo all'esito dell'accesso agli atti effettuato in data 02.01.2018).

Ciò premesso, **parte ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di**

inidoneità, nonché delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, si sottoponeva in data 13.11.2017, dunque nell'immediatezza dell'accertamento di inidoneità, ad una nuova valutazione sanitaria presso un centro specializzato (ASST Melegnano e Martesana – Regione Lombardia) che procedeva alle analisi di rito sulla base dei medesimi criteri utilizzati in sede di concorso.

Le risultanze delle surriferite valutazioni sanitarie versate in atti evidenziano la palese erroneità della valutazione di inidoneità così come emersa all'esito dei test medici svolti presso il Centro di Selezione di Roma.

Ed invero, gli accertamenti svolti presso l'ASST Melegnano e Martesana – Regione Lombardia qualificano inequivocabilmente come normopeso il Sig. Astuto (h. 174,5 cm – peso 68,1 kg. – Composizione corporea 11.9) e come tale ampiamente all'interno del *range* di valori previsto ai fini del conseguimento dell'idoneità.

È pertanto lampante l'errore in cui è incorsa la Commissione all'atto della valutazione delle condizioni fisiche del ricorrente, con particolare riferimento alle misure antropometriche del medesimo, le quali, come noto, concorrono in via sostanziale a fornire il dato di composizione corporea in tale sede contestato.

A tal proposito il ricorrente, già in sede di misurazioni antropometriche, notava delle palesi erroneità sia nell'attività di misurazione effettuata dal personale addetto, con particolare riguardo alla postura che veniva richiesto di assumere in fase di

misurazione, che nelle conseguenti risultanze delle medesima.

Infatti, in sede di accertamenti sanitari al ricorrente veniva verbalmente comunicato che la propria altezza era stata misurata in 171 cm, cosa che tra l'altro non trova nemmeno riscontro nella documentazione esibita dall'amministrazione in esito alla richiesta di accesso agli atti. Discorso del tutto analogo valga anche per il peso del ricorrente.

In estrema sintesi, la presunta incompatibilità relativa ai valori di composizione corporea non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti.

Ad avvalorare tale tesi valga pure la circostanza che il ricorrente ha agevolmente e brillantemente superato le prove di efficienza fisica.

Orbene, alla luce delle indagini svolte dall'ASST Melegnano e Martesana – Regione Lombardia, nella persona della Dott.ssa Annalisa Mascheroni -che accluse al presente atto devono intendersi quale parte integrante del medesimo-, mal si comprendono le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento di inidoneità del ricorrente, stante l'acclarata erroneità delle misurazioni e delle valutazioni operate dalla Commissione, nonché della chiara idoneità, sotto il profilo contestato, del ricorrente.

Pertanto, anche in termini di istruttoria e di motivazione il provvedimento impugnato è da ritenersi quanto meno carente e basato su un falso presupposto.

Giova ribadire come all'esito di specifici accertamenti siano risultati privi di ogni

riscontro gli elementi emersi dagli accertamenti condotti dall'Amministrazione.

All'esito di puntuali verifiche dell'operato dell'amministrazione sono emersi infatti plurimi profili di criticità tali da rendere il provvedimento di inidoneità del ricorrente meritevole di annullamento.

In buona sostanza, al Sig. Astuto è stato illegittimamente impedito di proseguire l'iter concorsuale.

Più specificamente il bando di concorso prevedeva in seguito agli accertamenti sanitari, la sottoposizione dei candidati ad accertamenti attitudinali ed infine in caso di idoneità alla valutazione dei titoli.

All'esito delle prove sarebbe stata, poi, stilata la graduatoria di merito decretante i soggetti ammessi, idonei e vincitori della selezione in parola.

Ciò posto, l'inidoneità comminata che ha comportato l'esclusione dal concorso del ricorrente è da ritenersi illegittima e va annullata, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELLE DIRETTIVE TECNICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il giudizio di inidoneità del ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere.

Infatti, la riscontrata incompatibilità dei valori di composizione corporea (24.8 e dunque >24.2) non trovano riscontro alcuno dai dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, né tantomeno si attagliano alla realtà dei fatti.

La bontà delle suddette doglianze sarà percepibile in maniera chiara e diretta visionando la documentazione tecnica prodotta a corredo del presente ricorso e comprovante l'assenza nel ricorrente di tale presunta incompatibilità.

Come già ampiamente esposto in narrativa la corretta analisi della composizione corporea del ricorrente non consente in alcun modo di giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano.

Fatta questa premessa, giova sul punto effettuare un breve *excursus* sul concetto di discrezionalità amministrativa, con specifico riferimento a quella c.d. tecnica.

In ordine al concetto di discrezionalità tecnica, tradizionalmente essa si concreta nell'esame di fatti o situazioni che implicano l'utilizzo di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Più specificamente, la discrezionalità tecnica si connota per la presenza di una fase di giudizio alla quale, tuttavia, a differenza che nella discrezionalità amministrativa propriamente detta, non si affianca il momento tipico della volontà, ossia della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari, in quanto è il legislatore ad aver già effettuato a monte la predetta scelta.

Nell'ambito del giudizio eventualmente instaurato, il giudice pur non potendosi sostituire alla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, potrà verificare se

il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente.

Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche sottese all'accertamento, se abbia condotto un'istruttoria completa tenendo in adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco.

In buona sostanza, dunque, nel caso dell'esercizio della discrezionalità tecnica, l'amministrazione adotta una decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche.

Si sottolinea come anche le decisioni adottate con discrezionalità tecnica siano soggette ad un controllo giurisdizionale.

Come chiarito dal T.A.R. Lazio “i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.

In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura”. (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza

10674/2014).

Occorrerà, quindi, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda evidenziare profili di illegittimità dell'azione amministrativa che con riferimento alla valutazione adottata sfocino nell'alveo della illogicità manifesta e della contraddittorietà.

Ebbene, nel caso in parola sono rinvenibili anche i presupposti all'uopo indicati dal Consiglio di Stato, il quale ha asserito come "*il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni della P.A. debba essere svolto extrinsecus, nei limiti cioè della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, e solo quindi se tali valutazioni siano inficiate da vizi logici, da disparità di trattamento, da errori manifesti o da contraddittorietà facilmente rilevabile.*" (Cons. Stato Sez. VI, 11/06/2012, n. 3401).

E' pertanto ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati.

Sul punto è bene precisare che l'eccesso di potere è nozione complessa, frutto di un lungo percorso di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dettata dall'esigenza di consentire al giudice (in particolare, al giudice amministrativo) di effettuare un controllo sulla legittimità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione.

Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Attraverso la figura dell'eccesso di potere, come negli altri casi di invalidità dell'atto amministrativo, il giudice non effettua un

controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul “modo” in cui queste sono state effettuate. In particolare, il giudice può verificare la conformità dell’atto alle disposizioni di legge o di regolamento (controllo formale di legalità), la corrispondenza a criteri o principi giuridici generali (controllo sostanziale di legittimità), la correttezza, mediante l’applicazione di regole tecniche.

Nel caso in parola, si ribadisce, sono ravvisabili molteplici figure sintomatiche che rientrano nell’alveo dell’eccesso di potere e dunque v’è tutta la possibilità per il Collegio adito di statuire in favore del ricorrente così da ripristinare la legalità violata dall’azione amministrativa.

Preme sottolineare come nel caso di specie non si verta in tema di inidoneità attitudinale, in quanto il provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario.

Il caso posto all’attenzione del Collegio è, peraltro, analogo ad altri oggetto di positiva delibazione, perlomeno in termini di rinnovazione dell’accertamento sanitario.

Sul punto si citano, *ex multis*, le Ordinanze T.A.R. Lazio, n. 12295/2017 e 8129/2016).

Recentemente, sempre su questione simile il T.A.R. Lazio, nell’accogliere il ricorso, ha avuto cura di asserire: “***Va premesso che, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica***”

amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.

Tale è il caso di specie, nell'ambito del quale si registra, tra gli esiti dell'accertamento relativo all'indice di massa grassa effettuato dall'Amministrazione in sede di prove concorsuali e quelli effettuati dal ricorrente in via autonoma, nell'imminenza delle stesse, uno scostamento di misura tale da non poter essere attribuito alle differenti caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati nelle rispettive circostanze (atto gravato, relativo a test effettuato il 25 gennaio 2017: PBF 25,5%; tests effettuati dal ricorrente nelle date del 17, 27 e 28 gennaio 2017: PBF 21,8%, 21,3%, 21,8%).

Oltre a ciò, deve rilevarsi che il ricorrente ha lamentato - come nel caso del presente ricorso - anche l'erronea misurazione della propria altezza, parametro obiettivo, la cui misurazione ben si presta a ripetibilità nel breve periodo, che incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico". (TAR Lazio, sent. n. 8001/2017)

Ed ancora Codesto TAR con la sentenza n. 10892/2017 ha rilevato: *“Considerato che il Collegio con ordinanza n. 9155/2017 ha disposto apposita verifica sulla causa di inidoneità del ricorrente al servizio di polizia accertata dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici tale da comportare la sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, [...]. Considerato che il ricorrente, all'esito delle operazioni di verifica, è risultato in possesso del*

requisito fisico richiesto ex d.m. n. 207/2015 relativo alla massa grassa corporea la quale è stata accertata in misura prevista sia dalla riferita normativa regolamentare, sia dalla lex specialis. Ritenuto, pertanto, che il ricorso in quanto fondato deve essere accolto, in ragione della accertata illegittimità della causa di esclusione dalla selezione pubblica in questione, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetti d'impugnativa e con ammissione del ricorrente allo svolgimento delle successive fasi della procedura di concorso, dovendosi, per contro, ritenere non suscettibile di positiva definizione la domanda risarcitoria per perdita di chance non avendo il ricorrente comprovato di aver subito un effettivo e concreto pregiudizio dai provvedimenti gravati?.

Ebbene, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale addetto dell'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione ad opera della struttura sanitaria ASST Melegnano e Martesana – Regione Lombardia, sussiste una intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

L'eccesso di potere, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie è di tutta evidenza stante il palese vizio della funzione amministrativa, ovvero il cattivo svolgimento della stessa.

*

Risulta altresì violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell'art. 97 della Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento

amministrativo -preordinato a garantire integrità del contraddittorio, completezza dell'istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità- e impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Il procedimento diventa così la forma obbligata dell'azione amministrativa: solo in questo modo i portatori di interessi che sono coinvolti, in modo favorevole o restrittivo, dalla decisione finale, diventano parti verso le quali l'amministrazione deve comportarsi in maniera imparziale.

La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa (oltre che al rispetto delle prescrizioni normative). Infine, nel richiedere la motivazione dell'atto amministrativo, il principio di imparzialità tende a sottrarre alla decisione amministrativa ogni carattere di arbitrarietà. L'atto amministrativo viziato da una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere (disparità di trattamento o manifesta ingiustizia) è illegittimo e pertanto annullabile.

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'Amministrazione si palesano, nel caso che qui ci occupa, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

Invero, in considerazione del dato incontrovertibile relativo ai dati antropometrici del ricorrente ed alle ulteriori valutazioni scientifiche allegate a corredo del presente ricorso e da intendersi quale parte integrante dello stesso, con specifico riferimento

agli aspetti aventi carattere squisitamente tecnico, mal si comprendono le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si propone istanza *ex art. 19 c.p.a.* al fine di disporre verifica ovvero consulenza tecnica.

A tal riguardo si segnala che Codesto TAR in casi del tutto analoghi a quello in trattazione ha già avuto modo di disporre tale incombente istruttorio; ed infatti ***“Rilevato un contrasto tra i risultati dell’analisi della composizione corporea mediante bioimpedenza effettuata in sede concorsuale e quella a ridosso delle prove d’esame (due giorni dopo); Ritenuto necessario – come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi ordinanza collegiale n. 8151/2016) - disporre una consulenza tecnica per stabilire se la discrepanza dei risultati possa essere ricondotta ad un errore della macchina o del rilevatore o a violazione del criterio e del procedimento di misurazione prescritti nella direttiva tecnica ovvero all’utilizzo, da parte dello Studio Medico privato, di una metodica bioimpedenziometrica diversa da quella prescritta dalle predette Norme Tecnica; o, a divergenza dei parametri peso/altezza: o infine, ad una variazione oggettiva, dell’effettiva composizione corporea dell’interessato”***.
(TAR Lazio, I Bis Ordinanza n. 9514/2016).

Si chiede altresì che il Collegio ingiunga a parte resistente di depositare tutta la

documentazione inerente la posizione del sig. Astuto.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite nelle rispettive residenze, domicili *ex lege* e/o presso la difesa erariale, ovvero presso l'amministrazione (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica a mezzo di pubblici proclami.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi che precedono

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare di codesto On.le Tribunale, sotto forma di ammissione con riserva del ricorrente corso di formazione cui dà accesso il concorso in parola. Ciò al fine di scongiurare al ricorrente quei pregiudizi gravi ed irreparabili scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le conseguenziali perdite in termini di chances.

In termini di *periculum* si consideri che, a quanto noto, il corso formativo di cui all'art. 13 del Bando di Concorso avrà inizio a breve essendo state di recente pubblicate le graduatorie finali.

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbie attitudini al ruolo del ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 aprile 2005, n. 3011). Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un ufficio pubblico che il ricorrente, grazie a quanto dimostrato in sede di concorso, ha già dimostrato di possedere.

In via graduata, da valere in caso di mancata ammissione con riserva, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione - sempre previa sospensione dei provvedimenti impugnati - la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario del ricorrente: il permanere degli effetti dei provvedimenti illegittimi, infatti, potrebbe determinare il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

previa concessione della misura cautelare nelle forme indicate in ricorso, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto;

- in via principale e preliminare, l'ammissione con riserva del ricorrente al corso formativo di cui all'art. 13 del Bando di Concorso;

- in via gradata la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario con la consequenziale ammissione del ricorrente -in caso di idoneità- alle successive prove concorsuali;

- in via ulteriormente graduata, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato di € 325,00.

Eboli-Roma, 5 gennaio 2018

Avv. Franco Cardello

Avv. Damiano Cardello

Avv. Enrico

Tortolani